

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) SANTANGELI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 28/02/2020

FATTO

In data 31/5/2012, la ricorrente stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione per un capitale lordo mutuato di euro 36.000,00 da restituire in 120 rate mensili da euro 300,00 ciascuna.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla cliente finanziata di euro 532,80 per commissioni di istruttoria a favore della Banca, di euro 439,20 per commissioni a favore della Banca per l'attività di incasso rate e gestione successiva all'erogazione, di euro 1.080,00 per commissione per l'intermediario Finanziario, di euro 1.620,00 per commissioni per l'Agente in attività finanziaria e di euro 2.016,00 per costi assicurativi.

Estinto anticipatamente il predetto finanziamento in corrispondenza della rata nr. 48, la ricorrente, assistita da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolta a questo Arbitro, chiedendo che l'intermediario convenuto le rimborsi, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., sulla base del criterio *pro rata temporis* ed al netto di euro 505,28 già rimborsatile, la residua complessiva somma di euro 2.907,52 per quote delle sopra indicate voci di costo, pagate ma, secondo la sua prospettazione, non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Costitutosi, l'intermediario si è opposto all'accoglimento delle domande proposte in ricorso, deducendo:



- che il contratto sottoscritto dalla ricorrente conteneva una dettagliata indicazione delle componenti costo soggette a maturazione nel tempo e di quelle che, invece, dovevano ritenersi integralmente maturate al momento dell'erogazione del finanziamento;
- la natura up front della commissione maturata per l'Agente in attività finanziaria;
- l'avvenuto rimborso, già in conteggio estintivo, sulla base del criterio di rimborso pro rata espresso in giorni, di euro 260,10 per la quota non maturata delle commissioni incassate dalla Banca per l'attività di incasso rate e post erogazione, di euro 44,77 per la quota non goduta della commissione maturanda per l'intermediario Finanziario e di euro 200,41 per la quota non maturata della commissione maturanda per l'Agente in attività finanziaria;
- il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'avversa richiesta di restituzione del premio assicurativo non goduto.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

DIRITTO

La domanda proposta dalla ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuto, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le conseguenze applicative della stessa rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo riferite alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).



Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Non appare superfluo aggiungere che, nello specifico caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare alla ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), che rappresentano la principale voce del costo totale del credito disciplinata in via negoziale.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo che vengono in esso in rilievo, per valutare se e in che misura l'incoata domanda di rimborso possa trovare accoglimento.

In particolare, l'esame delle voci commissionali oggetto di vertenza consente di affermare quanto segue:

- ha indubbia natura *up front* la *“commissione di istruttoria”*, pattuita in favore della Banca finanziatrice nella misura di euro 532,80, di cui alla lettera b) del contratto; la definizione della suddetta voce di costo, riportata all'art. 3.1. del regolamento pattizio, indica, infatti, che la stessa remunera attività preliminari alla conclusione del prestito;
- viceversa, hanno pacifico carattere *recurring* le commissioni a favore della Banca, previste sub lettera c) del contratto in misura pari ad euro 439,20, per *“l'attività di incasso rate e gestione successive all'erogazione”*;
- quanto alle commissioni per l'intermediario Finanziario, occorre osservare che leggendo la relativa clausola (lettera f dell'art. 3.1. del contratto di finanziamento), risulta che essa remunera diverse attività, a fronte delle quali, questo Arbitro, in linea con gli orientamenti condivisi tra i Collegi, reputa legittima la distinzione, contenuta nel



riepilogo dei dati del finanziamento, tra una componente di euro 1.004,40, indicata come già “*maturata*” - e, perciò, da qualificarsi *up front* - ed una componente invece maturanda e, quindi, *recurring*, quantificata in euro 75,60 ed espressamente riferita “*all’attività successiva all’erogazione*”;

- analogamente, in merito alla commissione per l’Agente in attività finanziaria, di cui alla lettera g) del regolamento contrattuale, si reputa legittima la distinzione tra relativa componente maturata (dunque *up front*) commisurata in euro 1.281,60 e componente maturanda (*recurring*) prevista per euro 338,40;
- infine, in ordine agli oneri assicurativi, indicati in euro 2.106,00 alla lettera h) dei dati del finanziamento, respinta alla stregua del consolidato orientamento ABF in subiecta materia (cfr. ex plurimis decisioni nn. 6167/2014, 10003/2016 e 10017/2016 del Collegio di Coordinamento) l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, è da riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso della relativa parte non goduta, da calcolarsi sulla base del generale metodo *pro rata temporis*, stante che non è dedotta e provata l’esistenza di alternativi criteri di rimborso.

Alla luce delle superiori considerazioni e distinzioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (72 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste), considerata la necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* – ed avuto riguardo pure ai rimborsi alla ricorrente che risultano già effettuati in conto estintivo, risultano ancora dovuti a parte istante i seguenti residui importi:

- euro 203,45 per commissione di istruttoria;
- euro 3,42 per commissioni per incasso rate e gestione;
- euro 383,53 per commissione (maturata) dell’intermediario Finanziario;
- euro 0,59 per commissione (maturanda) dell’intermediario Finanziario;
- euro 489,38 per commissione (maturata) per l’Agente in attività finanziaria;
- euro 2,63 per commissione (maturanda) per l’Agente in attività finanziaria;
- euro 1.209,60 per oneri assicurativi.

Per tutti i suesposti rilievi, si ritiene, dunque, e in definitiva, che le richieste della ricorrente meritano di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per complessivi euro 2.292,60, pari alla somma degli importi sopra specificati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.292,60.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6795 del 10 aprile 2020

Firmato digitalmente da
FABIO SANTANGELI